



Pillole di indici della crisi

Marco Massaccesi

webinar Odcec Viterbo

12 aprile 2021

Webinar 12 aprile 2021 ODCEC Viterbo
codice della crisi strumenti operativi per il monitoraggio aziendale

STRUMENTI ANTE-DLGS. 14/2019 (CCI)

- Principio di revisione ISA Italia 570.
- Norme di comportamento CNDCEC, riguardanti il Collegio Sindacale delle società non quotate.
- Principio contabile nazionale OIC 19, che comprende alcune parti dell'abrogato OIC 6.
- Documento CNDCEC "Informativa e valutazione dell'impresa in crisi".

➤ Quaderno n. 71 dell'ODCEC di Milano "Sistemi di allerta interna. Il monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societaria. Guida in materia di sistemi di allerta preventiva".

PRINCIPIO ISA ITALIA 570

Indicatori finanziari

- Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo.
- Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso.
- Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori.
- Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi.

indicatori gestionali

- Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli.
- Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti.
- Difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge.
- Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare.
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

Il DLgs. 12.1.2019 n. 14 (CCII) *entrerà in vigore*
dall'1.9.2021 ha strutturato le procedure di allerta
attraverso un sistema di indicatori della crisi, rilevabili
sulla base di appositi indici di allerta, che consentono
la **tempestiva** rilevazione della crisi (art. 13 del DLgs.
14/2019).

ART. 13 CO. 1 DEL DLGS. 14/2019

Squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso.

INDICATORI E INDICI SIGNIFICATIVI DELLA CRISI

Costituiscono indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della "**non sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso**" o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi (art. 13 co. 1 del DLgs. 14/2019).

A tal fine, sono indici significativi quelli che misurano:

la "non sostenibilità" degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare;

l'"inadeguatezza" dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

il CNDCEC ha adottato una struttura "ad albero".

La presenza di uno stato rilevante di crisi è diagnosticata in presenza di:

- **patrimonio netto negativo; ovvero,**
- **DSCR a sei mesi inferiore a 1.**

Qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili e sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, si ricorre al gruppo dei 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono alertarsi "tutti congiuntamente";

precisamente:

1. sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
2. adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
3. ritorno liquido dell'attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;

4.liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

5.indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

I 5 indici acquistano rilievo solo se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, parziali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal legislatore, quindi, implica il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

ART. 24 DEL DLGS. 14/2019 (tempestività per misure premiali)

- Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'art. 24.
- Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- Esistenza dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
- Il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.

ART. 13 CO. 2 DEL DLGS. 14/2019

Il CNDCEC elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica, gli indici di cui al co. 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Il CNDCEC elabora indici specifici con riferimento alle:

- start up innovative.
- PMI innovative.
- società in liquidazione.
- imprese costituite da meno di due anni.

ART. 13 CO. 3 DEL DLGS. 14/2019 (indici non adeguati)

- L'impresa che non ritiene adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del co. 2.
- specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

ART. 13 CO. 3 DEL DLGS. 14/2019

Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa.

- L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante.
- La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

PRINCIPALI CRITICITÀ NELLA DEROGA

- Assenza di deroga Mancato obbligo di esposizione degli indicatori in Nota integrativa.
- Bilancio ordinario e indicatori nella relazione sulla gestione.
- Micro-impresa.
- Società di persone e altri imprenditori che non hanno la nota integrativa.
- Requisiti del professionista indipendente.
- Adeguatezza degli indici “sostitutivi” nelle società con l’organo di controllo.
- Decorrenza dell’efficacia della deroga ed effettiva utilità operativa.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Gli strumenti di allerta sono costituiti dagli obblighi di segnalazione della crisi, posti a carico di specifici soggetti e finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi previsti dal codice civile per l'imprenditore, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi

dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Si distinguono gli obblighi di segnalazione a carico (artt. 14 e 15 del DLgs. 14/2019):

degli organi di controllo, revisore contabile e società di revisione, nei confronti dell'organo amministrativo;

dei creditori pubblici qualificati, quali l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'Agente della riscossione, nei confronti del debitore.

ENTRATA IN VIGORE - CORONAVIRUS - DECRETO CORRETTIVO

A causa dell'emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, l'art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto "liquidità") conv. L. 40/2020 ha prorogato il termine di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza **all'1.9.2021**, originariamente previsto a partire dal 15.8.2020

FONDATI INDIZI DELLA CRISI

La segnalazione posta a carico dei soggetti obbligati deve essere compiuta in presenza di fondati indizi di crisi, ossia in presenza di elementi, che, complessivamente considerati, inducono a ritenere l'esistenza di uno stato di crisi in atto (cfr. circ. Assonime 2.8.2019 n. 19).

La fondatezza degli indizi della crisi è il risultato della valutazione unitaria che i soggetti preposti alla segnalazione danno del complesso degli indicatori e degli indici della crisi.

La violazione degli indici di allerta **non è necessaria, nè sufficiente**, perché si configuri un fondato indizio di crisi dal quale possa scaturire l'obbligo segnaletico (*cfr. Ranalli*, *www.ilfallimentarista.it, 26.9.2019*).

Gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC forniscono segnali di crisi che:

necessitano di conferme probatorie attraverso la disamina della loro fondatezza;

non assumono da soli rilevanza ai fini dell'attivazione dell'obbligo segnaletico.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo:

costituisce causa di esonero dalla responsabilità

per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o

azioni successivamente poste in essere dal predetto

organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni

assunte prima della segnalazione, a condizione che -

nei casi di omessa o inadeguata risposta, ovvero di

mancata adozione da parte dell'organo amministrativo

nei sessanta giorni successivi alla segnalazione delle
misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi

- sia stata effettuata la tempestiva segnalazione

all'OCRI

non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico.